



Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Preiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI
Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ricostruzione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 122 (R.G. 501) del 12-06-2019

**OGGETTO: LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO SANITARIO E SOCIO -
SANITARIO DENOMINATO "NUOVO OSPEDALE NEL COMUNE DI
AMANDOLA" - AFFIDAMENTO PER ASSISTENZA SCAVI NELLA VERIFICA
PREVENTIVA ARCHEOLOGICA
GIG n.: Z0C28CE1DC**

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- il territorio del Comune di Amandola è stato interessato dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 e a seguito della quale si sono verificati ingenti danni che hanno provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità della sede dell'Ospedale cittadino dichiarato poi inagibile a seguito del sisma;
- con Ordinanza del Sindaco n. 147 del 05/09/2016 avente per oggetto "ORDINANZA DI INAGIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI AMANDOLA UBICATO IN LARGO PLEBANI (FG. 43 P.LLE 708-709)" alcune parti del complesso Ospedaliero sono state dichiarate agibili, altre porzioni sono state dichiarate inagibili, mentre le restanti parti sono state dichiarate funzionalmente non utilizzabili ed agibili solo previa adozione di misure di messa in sicurezza;
- con Ordinanza del Sindaco n. 183 del 07/09/2016 avente per oggetto "ORDINANZA DI MESSA IN PRISTINO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI AMANDOLA UBICATO IN LARGO PLEBANI (FG. 43 P.LLE 708-709)" con la quale è stata ordinata la riattivazione dei servizi sanitari essenziali preesistenti alla data del 24/08/2016;
- con Ordinanza del Sindaco n. 260 del 21/09/2016 avente per oggetto "COMPLESSO OSPEDALIERO DI AMANDOLA UBICATO IN LARGO PLEBANI (FG. 43 P.LLE 708-709). REVOCA PARZIALE ORDINANZA N 147 DEL 05/09/2016 RELATIVAMENTE AL CORPO A PER LE VIE DI USCITA, AL CORPO B ED AL CORPO C PER I PIANI TERRA E PRIMO." è stata parzialmente revocata l'inagibilità dei Corpi di fabbrica dell'Ospedale oggetto di lavori di messa in sicurezza;
- con Ordinanza del Sindaco n. 523 del 07/11/2016 avente per oggetto "ORDINANZA DI INAGIBILITA' DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI AMANDOLA UBICATO IN LARGO PLEBANI (FG. 43 P.LLE 708-709)" con la quale è stata dichiarata l'inagibilità dell'intero complesso ospedaliero;

- con Ordinanza del Sindaco n. 685 del 21/12/2016 avente ad oggetto: “REVOCA PARZIALE PER IL CORPO DI FABBRICA “B” PORZIONE DISTRETTO (FG. 43 P.LLE 708 porzione – 709 porzione) DELL’ORDINANZA DI INAGIBILITA’ DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI AMANDOLA UBICATO IN LARGO PLEBANI” con la quale è stata revocata parzialmente l’inagibilità del complesso ospedaliero per la sola porzione di immobile denominata “Distretto” del corpo di fabbrica “B”;

DATO ATTO CHE:

- la Regione Marche e il Comune di Amandola hanno condiviso la necessità di valutare la ricostruzione di un nuovo complesso sanitario e socio sanitario ubicato in altra posizione rispetto all’immobile esistente;
- la Regione Marche ed il Comune di Amandola hanno individuato un’area idonea per la ricostruzione del complesso sanitario e socio sanitario denominato Nuovo Ospedale del Comune di Amandola in località Pian di Contro;
- in data 06/07/2018 con nota acquisita al protocollo comunale al n. 8268 la Regione Marche ha trasmesso al Comune di Amandola, anche ai fini dell’avvio del procedimento previsto dall’art. 11 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il Decreto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla “Ricostruzione di un complesso sanitario e socio sanitario denominato Nuovo Ospedale del Comune di Amandola”;

RICHIAMATI:

- la Delibera di Consiglio n. 35 del 13/08/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “ADOZIONE PRELIMINARE DI VARIANTE PUNTUALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G) PER REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO SANITARIO E SOCIO – SANITARIO DENOMINATO “*NUOVO OSPEDALE DEI SIBILLINI*” NEL COMUNE DI AMANDOLA”, con la quale è stata adottata in via preliminare la variante urbanistica finalizzata alla ricostruzione del nuovo ospedale;
- la Delibera di Consiglio n. 38 del 25/09/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “ADOZIONE DEFINITIVA DI VARIANTE PUNTUALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) PER REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO SANITARIO E SOCIO - SANITARIO DENOMINATO “*NUOVO OSPEDALE DEI SIBILLINI*” NEL COMUNE DI AMANDOLA”, con la quale è stata adottata in via definitiva la variante urbanistica finalizzata alla ricostruzione del nuovo ospedale;
- la Delibera di Consiglio n. 58 del 06/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE PUNTUALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G) PER RICOSTRUZIONE DEL NUOVO COMPLESSO SANITARIO E SOCIO – SANITARIO DENOMINATO “*NUOVO OSPEDALE DEI SIBILLINI*” NEL COMUNE DI AMANDOLA”, con la quale è stata approvata in via definitiva la variante urbanistica finalizzata alla ricostruzione del nuovo ospedale;
- il Verbale della Conferenza dei Servizi Regionale del 05/12/2018, di approvazione del progetto per la ricostruzione del complesso ospedaliero del Comune di Amandola;
- il Decreto della Regione Marche a firma del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016, n. 2673 del 17/12/2018 per la determinazione della conclusione della Conferenza Regionale per l’approvazione del progetto di ricostruzione dell’ospedale di Amandola;
- il verbale del Tavolo Tecnico tra Comune di Amandola, Regione Marche, Ufficio Speciale per la Ricostruzione ed ASUR Area Vasta n. 4 del 14/02/2019, con la quale il Comune di Amandola è stato delegato per le funzioni di esproprio necessarie per la “*Ricostruzione del un complesso sanitario e socio sanitario denominato Nuovo Ospedale del Comune di Amandola*”;

VISTI

- l'art. 12, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ai sensi del quale *la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico e della definizione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione delle opere di "Ricostruzione di un complesso sanitario e socio-sanitario denominato "Nuovo ospedale nel Comune di Amandola";*
- l'art. 13 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. che dispone:

"Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone

DATO ATTO che il Comune di Amandola, a seguito del Tavolo Tecnico tra Comune di Amandola, Regione Marche, Ufficio Speciale per la Ricostruzione ed ASUR Area Vasta n. 4 del 14/02/2019, è stato delegato per le funzioni di esproprio e individuato quale autorità espropriante per le opere di *"Ricostruzione di un complesso sanitario e socio-sanitario denominato "Nuovo ospedale nel Comune di Amandola";*

RICHIAMATA La deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 22/02/2019 avente per oggetto **"RICOSTRUZIONE NUOVO OSPEDALE DI AMANDOLA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AI FINI DELLE PROCEDURE DI ESPROPRIO"** con la quale il Comune di Amandola in qualità di autorità espropriante, per i lavori di *"Ricostruzione del un complesso sanitario e socio sanitario denominato Nuovo Ospedale del Comune di Amandola"*:

1. *ha approvato ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo relativo alla "Ricostruzione di un complesso sanitario e socio-sanitario denominato "Nuovo ospedale nel Comune di Amandola";*
2. *ha dichiarato la Pubblica utilità dell'intervento di "Ricostruzione di un complesso sanitario e socio-sanitario denominato "Nuovo ospedale nel Comune di Amandola";*
3. *ha dichiarato l'avvio dei lavori di Ricostruzione di un complesso sanitario e socio-sanitario denominato "Nuovo ospedale nel Comune di Amandola" di particolare urgenza in quanto, allo stato attuale, i servizi sanitari presenti sul territorio prima degli eventi sismici dell'anno 2016, a causa dell'inagibilità del plesso ospedaliero preesistente, non sono stati ripristinati o sono ripristinati con soluzioni di emergenza;*

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Amandola, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del D.P.R. 327/2001, con note protocollo nn. 8562/2018, 8563/2018, 8564/2018, 8566/2018, 8568/2018, 8569/2018, 8571/2018, 8572/2018, ha comunicato l'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dagli interventi di *"Ricostruzione del un complesso sanitario e socio sanitario denominato Nuovo Ospedale del Comune di Amandola"*;
- ai sensi del 2° comma dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001, con note protocolli nn. 2204/2019, 2205/2019, 2206/2019, 2207/2019, 2208/2019, 2209/2019, 2210/2019, 2211/2019, 2534/2019; 3343/2019 a seguito dell'avvenuta approvazione della variante urbanistica per la realizzazione delle opere di *"Ricostruzione del un complesso sanitario e socio sanitario denominato Nuovo Ospedale del Comune di Amandola"*, ha comunicato ai proprietari:
 - l'avvenuta approvazione della variante allo strumento urbanistico, finalizzata alla ricostruzione del nuovo ospedale;
 - l'apposizione definitiva, sulle aree interessate, del vincolo preordinato all'esproprio;
 - che il Comune di Amandola è stato delegato per le procedure di esproprio a seguito del tavolo tecnico tra Comune di Amandola, Regione Marche, Ufficio Speciale per la Ricostruzione ed ASUR Area Vasta n. 4 del 14/02/2019;
 - il deposito degli atti e del progetto di ricostruzione presso il preposto Ufficio comunale il Comune di Amandola;



« l'avvio del procedimento di esproprio delle aree interessate dal progetto di ricostruzione dell'ospedale di Amandola;

- il vincolo preordinato all'esproprio risulta efficace dalla data di approvazione definitiva della variante urbanistica con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58/2018, immediatamente eseguibile;
- che l'opera pubblica in argomento è conforme allo strumento urbanistico vigente presso il Comune di Amandola avendo lo stesso Comune approvato definitivamente la specifica variante urbanistica con deliberazioni consiliari n° 35 del 13/08/2018, n° 38 del 25/09/2018 e 58 del 06/12/2018;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha compilato l'elenco dei beni da espropriare con una descrizione sommaria degli stessi e dei relativi proprietari ed ha indicato le somme offerte per le espropriazioni, nell'elenco allegato alla presente determinazione e parte integrante della stessa;

DATO ATTO che ai fini della ricostruzione del complesso sanitario e socio sanitario il Comune di Amandola, intende procedere all'esproprio delle aree interessate ubicate in Località Piandicontra catastalmente individuate al foglio 56, particelle 99, 346, 101, 109, 111, 537, 539, 541, 544, 118, 557, 558 (porzione), 571 (porzione), 573 (porzione);

CONSIDERATO che le aree catastalmente individuate al foglio 56 particelle 540 e 574, oggetto di variante urbanistica per "Ricostruzione del un complesso sanitario e socio sanitario denominato Nuovo Ospedale del Comune di Amandola" e per le quali è stato comunicato l'avvio del procedimento di esproprio, al momento non vengono occupate in quanto sulla base dei progetti approvati e depositati non risultano strettamente necessarie alla realizzazione dell'opera;

DATO ATTO che con nota del 17/02/2019, Prot. Comunale n. 11148, è stato richiesto dai proprietari l'inserimento nel piano particellare di esproprio di un modesto frustolo di terreno, catastalmente distinto al Fg. 56 P.lla 100, che altrimenti rimarrebbe isolato e senza possibilità di accesso;

DATO ATTO che le osservazioni presentate sono state valutate positivamente e si intende procedere all'esproprio delle aree interessate ubicate in Località Piandicontra catastalmente individuate al foglio 56, particella 100;

DATO ATTO che l'indennità di esproprio per le aree sopra richiamate è stata determinata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 e tenuto conto delle modifiche intervenute con l'art. 2 commi 89 e 90 della legge 24 dicembre 2007, n° 144;

DATO ATTO che l'avvio dei lavori di *"Ricostruzione di un complesso sanitario e socio - sanitario denominato "Nuovo ospedale nel Comune di Amandola"* rivestono carattere di particolare urgenza ai fini del ripristino completo dei servizi sanitari e pertanto si intende procedere all'occupazione anticipata delle aree interessate dall'intervento;

RITENUTO di procedere all'immissione in possesso delle aree ubicate in Località Piandicontra catastalmente individuate al foglio 56, particelle 99, 346, 100, 101, 109, 111, 537, 539, 541, 544, 118, 557, 558 (porzione), 571 (porzione), 573 (porzione), con contestuale redazione del relativo verbale dello stato di consistenza dei fondi interessati, al fine di consentire l'avvio delle procedure di gara per la *"Ricostruzione di un complesso sanitario e socio - sanitario denominato "Nuovo ospedale nel Comune di Amandola"*;

VISTA la Determinazione dell'Area Segreteria n. 46 (Reg. Gen. n. 117) del 20/02/2019, con la quale si autorizza in via straordinaria il Responsabile del settore LL.PP. Patrimonio Ambiente, alla firma degli atti connessi per le procedure di cui alla presente, nei casi di incompatibilità del Responsabile del settore Urbanistica e Ricostruzione;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 38 (Reg. Gen. n. 165) del 06/03/2019, avente per oggetto "Occupazione di urgenza e determinazione, in via provvisoria dell'indennità di espropriazione delle aree necessarie ai lavori di

ricostruzione di un complesso sanitario e socio – sanitario denominato “nuovo ospedale nel Comune di Amandola). (art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.)”, con il quale si è determinata l’occupazione in emergenza delle aree;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 51 (Reg. Gen. n. 243) del 28/03/2019, avente per oggetto “Lavori di ricostruzione di un complesso sanitario e socio – sanitario denominato “Nuovo ospedale nel Comune di Amandola” – Realizzazione recinzione di delimitazione area a seguito di occupazione d’emergenza”, con il quale si sono affidate le opere di recinzione dell’area;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 56 (Reg. Gen. n. 273) del 06/04/2019, avente per oggetto “Lavori di ricostruzione di un complesso sanitario e socio – sanitario denominato “Nuovo ospedale nel Comune di Amandola” – Realizzazione infrastrutture logistiche di cantiere”, con il quale si sono affidate le opere di realizzazione delle infrastrutture logistiche di cantiere;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 53 del 10/04/2019, avente per oggetto “Variazione al bilancio di previsione – Esercizio finanziario 2018 – art. 175 D. Lgs. 267/2000”, con la quale si è approvata la variazione del bilancio propedeutica per l’approvazione in Consiglio Comunale;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 10/04/2019, avente per oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2019, Pluriennale 2019/2021”, con la quale si è ratificata la variazione del bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019/2021;

VISTA la nota prot. Comunale n. 5253 pervenuta in data 11/04/2019, ove si comunica ufficialmente il nulla osta alla realizzazione delle opere propedeutiche al cantiere per la ricostruzione del nuovo Ospedale nel Comune di Amandola (FM);

PRESO ATTO che nella comunicazione suddetta, di cui al prot. n. 5253, la copertura finanziaria è a valere sulle risorse dell’ O.C.S.R. n. 37/2017, e pertanto saranno rimborsate previa rendicontazione dei costi sostenuti per le opere autorizzate;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 66 (Reg. Gen. n. 316) del 17/04/2019, avente per oggetto “Lavori di ricostruzione di un complesso sanitario e socio – sanitario denominato “Nuovo ospedale nel Comune di Amandola” – Realizzazione infrastrutture logistiche di cantiere e recinzione di cantiere – modifica impegno di spesa”, con la quale si è proceduto alla modifica dell’impegno di spesa per gli affidamenti sopracitati di cui alle Determinazioni n. 51 (Reg. Gen. n. 243) e n. 56 (Reg. Gen. n. 273);

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 81 (Reg. Gen. n. 376) del 07/05/2019, avente per oggetto “Lavori di ricostruzione di un complesso sanitario e socio – sanitario denominato “Nuovo ospedale nel Comune di Amandola” – Affidamento per la realizzazione di prove belliche”;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 83 (Reg. Gen. n. 390) del 13/05/2019, avente per oggetto “Lavori di ricostruzione di un complesso sanitario e socio – sanitario denominato “Nuovo ospedale nel Comune di Amandola” – Affidamento per attività topografica di supporto all’esecuzione delle prove belliche”;

DATO ATTO che in sede di conferenza regionale del 05/12/2018 ex articolo 16, comma 4 del D. l. n. 189/2016 e.s.m.i. – ordinanza n. 37 del 8/09/2017 – ordinanza n. 16 del 03/03/2017, Articolo 7, la conferenza regionale, per la realizzazione del complesso sanitario e socio sanitario denominato Nuovo Ospedale del Comune di Amandola. Il ministero per i beni e le attività culturali, Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, ha richiesto prima dell’avvio di qualsiasi attività inerente il progetto l’esecuzione di:

- almeno dieci trincee preventive nell’area di sedime del costruendo ospedale allungate in senso est ovest a coprire l’intera estensione dell’area di lavorazione ed aventi esse stesse una lunghezza



minima alla base di 1,5 metri e distanti tra loro 20 metri,

- sei trincee stratigrafiche nell'area della viabilità che dovranno coprire l'intera lunghezza dell'area in lavorazione a progetto ed avere una lunghezza minima di 1,5 metri;

CONSIDRATO CHE ai fini dell'esecuzione delle dette opere occorre il controllo in cantiere di Archeologi professionisti;

CONSIDERATO che ai fini dell'inizio delle opere di realizzazione del nuovo Ospedale l'esecuzione delle verifiche preliminari di interesse archeologico sono propedeutiche e necessarie, secondo la vigente normativa;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostituzione n. 101 (Reg. Gen. n. 445) del 23/05/2019, avente per oggetto “Lavori di ricostruzione di un complesso sanitario e socio – sanitario denominato “Nuovo ospedale nel Comune di Amandola” – Affidamento per la verifica preventiva di interesse archeologico”, con la quale si è affidato il servizio a professionista specializzato in materia;

CONSIDERATO che la ditta Abaco Soc. Coop. - P.IVA 01926770445 di Fermo (FM), incaricata del servizio di cui sopra, ha proposto una serie di indagini e scavi con relative dimensioni e prescrizioni, atte a soddisfare le richieste in sede di conferenza regionale del 05/12/2018;

CONSIDERATO che è stata effettuata una ricerca di mercato al fine di individuare una ditta specializzata in scavi e movimento terra per effettuare l'intervento di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che per l'esecuzione delle verifiche di interesse archeologico non risulta conveniente per la tipologia del lavoro e per la tempistica necessaria, rivolgersi al Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

DATO ATTO che è stata contattata la ditta **Mannocchi Luigino** - P.IVA 02354590446 di Montalto delle Marche (AP), che si è resa disponibile alla immediata esecuzione delle opere in oggetto ed ha offerto un importo pari a € 26.920,41 al lordo dello sconto dichiarato del 30% e quindi per un importo imponibile di € 18.844,29 oltre IVA di legge € 1.884,43 per un importo complessivo di € 20.728,72;

PRESO ATTO che in caso di rinvenimento di reperti da indagare ai fini dell'esecuzione delle prove archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi con ulteriori costi sostenuti dalla ditta che impiega mezzi e operai per lo scavo;

DATO ATTO che è la suddetta ditta **Mannocchi Luigino** - P.IVA 02354590446 di Montalto delle Marche (AP), ha offerto in caso di sospensione dei lavori il fermo escavatore per €/h 85,00 ed operaio specializzato per €/h 27,00, e che tali eventuali costi saranno computati, se necessari, in sede di apposita perizia di assestamento;

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, TUEL, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli art. 182 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000, TUEL;
- l'art. 10 DPR n. 207/2010 in ordine alle competenze del responsabile del procedimento;

RICONOSCIUTA la propria competenza sul presente atto;

DETERMINA

DI CONSIDERARE tutto quanto in premessa parte integrante della presente Deliberazione

DI AFFIDARE alla ditta **Mannocchi Luigino** - P.IVA 02354590446 di Montalto delle Marche (AP) l'esecuzione delle opere di “Assistenza scavi nella verifica preventiva archeologica” propedeutiche per l'inizio delle opere di ricostruzione del nuovo Ospedale dei Sibillini, come sopra specificato e riportato nel preventivo allegato per l'importo complessivo netto di € 18.844,29 oltre IVA di legge € 1.884,43 per un importo complessivo di € 20.728,72 (ventimilasettecentoventotto/72);

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 20.728,72 (ventimilasettecentoventotto/72) IVA

compresa a favore della ditta **Mannocchi Luigino** - P.IVA 02354590446 di Montalto delle Marche (AP), per l'intervento sopra indicato mediante imputazione della spesa nel Capitolo 2502 del Bilancio 2019;.

DI TENERE CONTO che la ditta **Mannocchi Luigino** - P.IVA 02354590446 di Montalto delle Marche (AP), ha offerto in caso di sospensione dei lavori il fermo escavatore per €/h 85,00 ed operaio specializzato per €/h 27,00, e che tali eventuali costi saranno computati, se necessari, in sede di apposita perizia di assestamento;

DI FISSARE i termini di pagamento entro giorni 120 dalla presentazione della fattura della fornitura previa attestazione del Responsabile del Procedimento;

DI STABILIRE secondo quanto previsto dall'art. 9 del "*Regolamento comunale per l'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00*" approvato con Deliberazione del C.C. n. 24 del 08/07/2016, che la sottoscrizione della presente determinazione di affidamento, da parte del soggetto affidatario, ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione;

DI PROCEDERE alla futura liquidazione e quietanza degli impegni suddetti, solo successivamente alla fase di rendicontazione delle spese sostenute ed al conseguente trasferimento delle risorse finanziarie dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e dell'esecuzione della presente determinazione, dando atto che alla liquidazione della spesa di cui trattasi si provvederà con apposito/i e successivo/i atto/i, mediante bonifico/i bancario/i, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata

Il Sindaco
Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva
dott. ing. Adolfo Marinangeli



